

260.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 — Applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario) ...	10
Missioni vevoli nella seduta del 23 ottobre 1997	5	(Sezione 5 — Processo « Garden » a Co-senza)	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	(Sezione 6 — Richiesta di ispezione presso la procura della Repubblica di Catanzaro)	12
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 7 — Disfunzioni nella pretura circondariale di Firenze)	13
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6	(Sezione 8 — Iniziative assunte a seguito dell'esposto di Paolo Parovel)	14
Interpellanze ed interrogazioni	7	(Sezione 9 — Vicende del collaboratore di giustizia Massimo Sparti)	17
(Sezione 1 — Richiesta di estradizione di Oskar Piskulic)	9	Disegno di legge di conversione n. 3240	19
(Sezione 2 — Indagine giudiziaria su ex partigiani)	9	(Sezione 1 — Questioni sospensive)	21
(Sezione 3 — Diffusione di notizie sull'inchiesta relativa al disastro del « Pendolino »)	10	(Sezione 2 — Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli)	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 ottobre 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Lamacchia, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 22 ottobre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BENEDETTI VALENTINI ed altri: « Interventi straordinari per le zone delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto del 1997 » (4262);

DETOMAS ed altri: « Nuove disposizioni in materia di contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda » (4263);

SODA ed altri: « Attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria alle guardie venatorie » (4264).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

S. 1406 — SIMEONE: « Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni » *(approvata dalla Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (464-B) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

S. 2702 — « Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione

della giustizia » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4202) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

III Commissione (Esteri):

S. 2544 — « Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4160) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X;*

S. 2515 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996 » (*approvato dal Senato*) (4222) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII, XIII e XIV;*

XI Commissione (Lavoro):

S. 215 — Senatori MANZI ed altri: « Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei la-

voratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (*approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4201) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

S. 2287-*septies* « Disposizioni per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della Sanità » (*approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (4158) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A) Interpellanza:**(Sezione 1 - Richiesta di estradizione di Oskar Piskulic)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

le istituzioni italiane hanno assunto la linea di considerare non prescrivibili i delitti contro l'umanità;

tale linea è confermata di recente in dichiarazioni delle più alte cariche dello Stato in occasione del « caso Priebke »;

tale linea vale al di là dell'età e delle condizioni di salute delle persone eventualmente chiamate in giudizio;

è incontestabile che l'aver gettato nelle foibe centinaia e centinaia di persone, di cittadinanza italiana, senza processo, dopo averle sottoposte a disumane torture, fra cui quella di buttarle vive nelle profondità carsiche, rappresenta un delitto contro l'umanità;

di questi delitti si è confessato autore il signor Oskar Piskulic, dopo che il magistrato romano Giuseppe Pittitto aveva raccolto le necessarie testimonianze per processarlo insieme al compagno Ivan Motika;

il Piskulic potrebbe fornire anche le prove della collaborazione a questi massacri di « italiani comunisti, che vivono ancora nel nostro paese », secondo quanto dichiarato dallo stesso al giornalista Fausto Biroslavo e riportato da *il Giornale* del 7 luglio 1996 —

se il Governo intenda chiedere l'estradizione del Piskulic, secondo la linea adottata e confermata nella « vicenda Priebke » con il nuovo arresto, anche dopo una sentenza di scarcerazione, dell'imputato da parte del tribunale militare di Roma.

(2-00165) « Selva, Menia ».

(27 agosto 1996)

B) Interpellanza:**(Sezione 2 - Indagine giudiziaria su ex partigiani)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

in questi mesi, nella provincia di Bologna sono state avviate indagini dalla procura della Repubblica su anziani partigiani, come persone informate dei fatti o per accertare loro eventuali responsabilità in presunti delitti verificatisi nel 1944-1945: essi sono stati sottoposti a lunghi interrogatori su vicende drammatiche appartenenti ad un'altra fase di vita del nostro Paese e comunque legate alla lotta contro il nazifascismo;

tali indagini sono state precedute da una campagna giornalistica di un quotidiano bolognese e da una politica orchestrata da rappresentanti locali di Alleanza nazionale volte ad esercitare una indebita pressione sulla magistratura bolognese, fino al punto di richiedere l'apertura delle inchieste;

lo stesso quotidiano ha dato più volte notizia delle indagini in corso, prima ancora che venissero ufficialmente rese note dagli stessi inquirenti;

tali indagini spaziano dalla montagna (Marzabotto) alla pianura (Baricella) bolognesi ed assumono un significato politico e morale offensivo per chi nel nostro Paese si è battuto per la libertà contro la dittatura e barbarie;

gli interpellanti, condividendo la necessità di un definitivo passaggio di fase nella vita del Paese, così come illustrato dal Presidente della Camera nel discorso svolto al momento del suo insediamento nel maggio 1996, ritengono che tali iniziative contrastino apertamente con questa prospettiva, con l'effetto di riaprire antiche ferite e renderle non più rimarginabili —:

quale sia la posizione politica del Governo relativamente ad indagini di questo tipo che, per la loro complessità, per il lungo tempo trascorso, per l'oggettiva difficoltà di trovare riscontri fondati, non hanno alcuna possibilità di pervenire ai processi e, in particolare, se non ritenga che casi di questo genere non configurino un uso poco oculato delle già scarse risorse della giustizia;

se il Governo non intenda assumere iniziative urgenti, anche legislative, volte ad evitare che dolori, lutti, sofferenze di ogni tipo, che appartengono alla storia politica di quel tempo e alla storia personale di chi le ha drammaticamente vissute, cessino di essere cinicamente utilizzate a puro scopo di lotta politica e, al di là di appigli formali strumentalmente utilizzati, a prevedere la necessità di mettere al riparo in modo inequivoco persone anziane, che hanno dato tanto per la nostra libertà, da nuove sofferenze e nuovi dolori.

(2-00377) « Sabattini, Galletti, Zani ».

(23 gennaio 1997)

C) Interpellanza:

(Sezione 3 - Diffusione di notizie sull'inchiesta relativa al disastro del « Pendolino »)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

sono circolate sulla stampa notizie in merito alla inchiesta sul noto incidente ferroviario alla stazione di Piacenza che ha coinvolto un treno ETR 460 « Pendolino »;

tali notizie macchiano gravemente la memoria dei macchinisti che conducevano il convoglio—:

se il Governo ritenga adeguate le norme che attualmente regolano il segreto istruttorio e se non ritenga invece opportuna la predisposizione di normative più severe, in grado almeno di tutelare la memoria di coloro che non possono più difendere la propria onorabilità.

(2-00424)

« Biondi ».

(26 febbraio 1997)

D) Interrogazioni:

(Sezione 4 - Applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario)

GASPARRI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

desta viva preoccupazione, ad avviso dell'interrogante, il dibattito in corso sul mantenimento o sulla revisione del regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che dovrebbe assicurare una particolare vigilanza nei confronti dei più pericolosi esponenti della criminalità;

ha suscitato sconcerto la visita effettuata dal Ministro di grazia e giustizia alla fine del 1996 al carcere dell'Ucciardone,

con le strette di mano a detenuti responsabili di efferati delitti e sottoposti a particolari misure di vigilanza;

molti magistrati hanno giustamente denunciato l'insufficienza dell'attuale impegno nel contrasto alla criminalità organizzata;

taluni esponenti della criminalità organizzata, come rilevato dall'interrogante in altro atto ispettivo, hanno ammesso che le misure di sicurezza previste dall'articolo 41-bis in moltissimi casi, di fatto, non vengono applicate, al punto che recentemente il sostituto procuratore di Palermo, Guido Lo Forte, ha dichiarato che molti boss continuano a dirigere dal carcere le attività delle cosche, facendo giungere a destinazione le loro « direttive » criminali;

nei giorni scorsi si è appreso, solo dalla dichiarazione del protagonista stesso della vicenda, che a Catania a tale Carmelo Papa, già appartenente al cosiddetto « clan dei Cursoti », feroce cosca criminale, sarebbe stata consegnata all'interno del carcere di Bicocca una pistola, per procedere, mediante la stessa, all'uccisione o di un esponente della magistratura catanese o di un collaboratore di giustizia, in occasione del processo che vede Carmelo Papa tra i protagonisti nell'aula *bunker*, situata presso il carcere di Bicocca;

l'arrivo in carcere di una pistola calibro 38, con relativi proiettili, dimostra l'insufficienza delle misure di controllo —

quali responsabilità siano state accertate in ordine ai gravi fatti esposti;

quali assicurazioni possano essere fornite circa la puntuale applicazione dell'articolo 41-bis;

quanti siano i detenuti sottoposti a tale regime carcerario;

quali valutazioni si esprimano in merito agli attacchi strumentali ai collaboratori di giustizia, che, come dimostra il « caso Papa », possono rischiare la vita al pari dei magistrati. (3-00709)

(11 febbraio 1997)

GASPARRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

destano grande preoccupazione le rinnovate denunce del procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli, in tema di regime carcerario per i boss mafiosi;

il procuratore Caselli, infatti, ha recentemente affermato che « i mafiosi continuano a comandare dal carcere. Continuano a comunicare dalle celle durante i processi, approfittando delle smagliature del regolamento carcerario. Non è possibile che i boss continuino ad imporre dal carcere la loro brutale sopraffazione a commercianti, imprenditori vittime di estorsione »;

queste parole non possono rimanere prive di risposta e bisogna, a parere dell'interrogante, intervenire non solo contro quanti in maniera delirante propongono l'abolizione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e dell'articolo 416-bis del codice penale, ma anche nei confronti di chi non rispetta la *ratio* di queste norme all'interno delle carceri —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per garantire la massima sicurezza nelle strutture carcerarie, consentire una reale applicazione dell'articolo 41-bis, nonché varare con urgenza le norme per le video conferenze. (3-01326)

(3 luglio 1997)

E) Interrogazioni:

(Sezione 5 - Processo « Garden » a Cosenza)

GIORDANO, BRUNETTI, GRIMALDI e NARDINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

uno stato di turbamento serpeggia nell'opinione pubblica di Cosenza per un clima di equivocità che circonda il cosiddetto processo « Garden »;

la camera penale « avvocato Fausto Gullo », che ha indetto sette giorni di astensione dalle udienze, ha denunciato una serie di anomalie nella gestione del procedimento, compreso un uso poco trasparente dei collaboratori di giustizia —:

se non ritenga di dover intervenire per riportare serenità nella cittadinanza, verificando se corrisponda a verità quanto denunciato dalla camera penale del capoluogo bruzio ed accertando altresì i risvolti nebulosi da cui nasce l'attuale inquietante situazione. (3-00761)

(19 febbraio 1997)

BERGAMO e MAIOLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 gennaio 1997, l'assemblea della camera penale « avvocato Fausto Gullo » di Cosenza ha deciso all'unanimità l'astensione degli avvocati penalisti da ogni attività professionale nell'intera regione nei giorni dal 21 al 25 gennaio 1997, garantendo la presenza in aula di un loro rappresentante per consentire il rinvio dei procedimenti;

l'assemblea ha deliberato altresì la richiesta immediata di udienza da parte del Ministro di grazia e giustizia, del presidente delle commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del procuratore nazionale antimafia e di altre istituzioni locali;

come si legge nel documento dei penalisti cosentini, la forte protesta si è resa necessaria per il « gravissimo episodio rappresentato dalle dichiarazioni rese da imputati del processo cosiddetto *Garden*, il cui contenuto conferma e convalida l'esistenza del perverso progetto di intimidire l'avvocatura cosentina con l'arma della calunnia, non disgiunta da quella della possibile eliminazione fisica di avvocati cui si attribuisce la responsabilità di compiere l'attività defensionale » —:

quali provvedimenti intendano adottare con la massima urgenza per imporre la giusta presenza dello Stato in un territorio che impedisce ai professionisti di svolgere con serenità le loro funzioni, che sono essenziali per la giustizia.

(3-01569)

(21 ottobre 1997) (già 4-06848)

F) Interrogazione:

(Sezione 6 - Richiesta di ispezione presso la procura della Repubblica di Catanzaro)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 16 gennaio 1997 la corte d'assise di Catanzaro ha assolto Michele Jannello e Francesco Mesiano dall'accusa di avere ucciso il giovane cittadino americano Nicholas Green, vittima di un agguato sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria il 29 settembre 1994;

i due imputati hanno trascorso due anni di custodia cautelare in carcere;

subito dopo l'arresto, Francesco Mesiano aveva prodotto un alibi, ritenuto non credibile dagli inquirenti ed era stato detenuto nella sezione speciale « Fornelli » del carcere dell'Asinara;

secondo quanto riferisce il *Corriere della Sera*, « sin dal momento del suo arresto, il giovane panettiere ha cercato di fornire il suo alibi, ma gli investigatori non gli hanno creduto e lo hanno sbattuto in galera, all'Asinara. Per compagno, un balordo cileno con lo scopo di estorcergli ammissioni »;

nel corso degli ultimi anni la procura della Repubblica di Catanzaro ha avviato numerose indagini nei confronti di persone risultate estranee ai fatti contestati o nella fase delle indagini preliminari o alla verifica processuale; tali indagini sono state basate su fragili e inconsistenti indizi, su inaccettabili dichiarazioni di inattendi-

bili collaboratori di giustizia o su dichiarazioni di altrettanto inattendibili super-testimoni —:

se la ricostruzione offerta dal *Corriere della sera*, mai smentita dall'autorità giudiziaria o dal Governo, risponda al vero;

se, in caso affermativo, non intenda procedere a sanzionare gli autori delle evidenti illegalità compiute ai danni di Francesco Mesiano, quale la reclusione in un carcere speciale al fine di fiaccare nel corpo e nello spirito l'indagato per ottenere « confessioni », non importa se autentiche o no, ovvero la compagnia di un altro detenuto, cui sarebbe stato affidato il compito di estorcere ammissioni;

per quali ragioni, in caso negativo, Francesco Mesiano sia stato recluso nel carcere dell'Asinara;

se disponga di dati relativi all'esercizio dell'azione penale da parte della procura della Repubblica di Catanzaro, visto che in almeno tre occasioni (omicidio Aversa, indagini sull'interrogante, omicidio Nicholas Green) quella procura ha dato prova di scarsissima professionalità, arrecando al tempo stesso gravi danni alle persone ingiustamente accusate;

se intenda, per tali ragioni, ordinare una ispezione alla procura della Repubblica di Catanzaro. (3-00647)

(23 gennaio 1997)

G) Interrogazione:

(Sezione 7 - Disfunzioni nella pretura circondariale di Firenze)

GNAGA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 ottobre 1996, una raccolta di firme, organizzata legalmente da militanti della Lega nord in segno di protesta verso alcuni atti dell'amministrazione comunale di Empoli, veniva interrotta da

un'aggressione vera e propria da parte di esponenti del movimento autonomo « Intifada »;

l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di identificare i responsabili di tale gesto « democratico » e, conseguentemente, di attivare una causa penale, anche perché gli stessi esponenti sono indagati per aver danneggiato la sede del movimento Lega nord ad Empoli;

in data 7 gennaio 1997 tre giovani militanti della Lega nord (tutti lavoratori) furono citati in giudizio come testimoni degli eventi accaduti, con regolare convocazione notificata personalmente il 5 dicembre 1996;

giunti alle ore 8,30 presso la sezione distaccata di Empoli della pretura circondariale di Firenze e vedendo regolarmente esposto davanti all'aula l'ordine del giorno con la suddetta udienza, i tre testi-parte offesa hanno atteso fino a tarda mattinata di essere chiamati;

la lunga attesa, nociva per gli impegni lavorativi di quello stesso giorno, ed il non aver mai visto l'imputato stesso, hanno indotto le tre persone ad informarsi personalmente presso il pubblico ministero, dottor Nannucci;

il dottor Nannucci, nel rispondere che l'udienza era stata rinviata al 18 marzo 1997, aggiunse, con un garbo del tutto personale, che sarebbe stato meglio se i tre testimoni si fossero informati precedentemente dell'avvenuto cambiamento;

il giorno 8 gennaio 1997, le tre suddette persone hanno ricevuto l'ennesima citazione per il giorno 18 marzo 1997 —:

se ritenga sia stato regolare, sotto il profilo della migliore organizzazione degli uffici giudiziari, un procedimento del genere, che ha causato ulteriori disagi per la parte-offesa;

se sia giusto che l'imputato, essendo assente, sia stato regolarmente informato, mentre i testimoni hanno avuto solo il giorno dopo la comunicazione dell'avvenuto spostamento di data;

se siano ancora attendibili i vari ordini del giorno appesi regolarmente fuori dalle aule dei tribunali;

se l'essere appartenenti al gruppo di autonomi denominato « Intifada » sia motivo di particolari prerogative ed immunità in tutta la zona del comune di Empoli;

se sia previsto un risarcimento per le giornate di lavoro perse a causa di evidenti disfunzioni procedurali degli uffici della pretura circondariale di Firenze. (3-00701)

(6 febbraio 1997)

H) Interrogazioni:

(Sezione 8 - Iniziative assunte a seguito dell'esposto di Paolo Parovel)

FRAGALÀ, MENIA, SELVA, COLA, LO PORTO, LO PRESTI, SIMEONE, ARMANI, CARLESÌ, CARUSO, COLUCCI, CONTENTO, FEL, FOTI, GIANNATTASIO, ALBERTO GIORGETTI, LANDOLFI, LAVAGNINI, LOSURDO, MALGIERI, MIGLIORI, MITOLO, NANIA, NAPOLI, GIOVANNI PACE, PAMPO, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, RALLO, SAPONARA, TREMAGLIA e VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

un sedicente Paolo G. Parovel, asseritamente domiciliato presso lo studio di un certo avvocato Mocnik, in via XXX Ottobre n. 13 a Trieste, in data 4 febbraio 1997 ha inviato un esposto ad un non nominativamente indicato giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma, al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia (per conoscenza), al Ministro degli affari esteri (per conoscenza), alla presidenza nazionale dell'Anpi, oltre che a diverse autorità slovene e croate, indicate rispettivamente in lingua slovena e croata (presumibilmente

te individuabili nei rispettivi ministeri degli esteri o di grazia e giustizia e nei rispettivi comitati « antifascisti »);

con detto esposto, il sedicente Parovel richiede una specifica « indagine » al Consiglio superiore della magistratura, con esplicito riferimento all'istruttoria in corso, condotta dal pubblico ministero presso il tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pititto, la quale — volta ad identificare gli autori del genocidio e dei massacri condotti contro le popolazioni italiane delle regioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, posti in essere da criminali sloveni, croati, serbi e di altre espressioni appartenenti alle popolazioni balcaniche, oltre che da criminali italiani che collaborarono con i criminali del nono *Corpus* di armata titino — ha, fino ad ora, condotto alla richiesta del detto pubblico ministero di rinvio a giudizio dinanzi alla corte di assise di Roma delle prime tre persone per le quali sono state acquisite prove sicure di omicidi plurimi e di inimmaginabili nefandezze (Ivan Motika, Oskar Piskulic e Avjanka Margetic);

il Parovel qualifica i suddetti come « combattenti partigiani » e, con espressione non solamente riduttiva, bensì oltraggiosa, qualifica i fatti — oggetto di indagine da parte del pubblico ministero, dottor Pititto — come « fatti cosiddetti delle foibe »;

il Parovel fa riferimento ad un suo precedente esposto (del quale gli interroganti non hanno conoscenza) del marzo 1996, con il quale già allora l'esponente, come ora lo stesso testualmente si esprime, avanzava nei confronti del pubblico ministero, dottor Pititto, « richiesta di accertamenti disciplinari e giudiziari sulla sussistenza dei reati di diffusione e pubblicazione di notizie segrete dell'indagine preliminare, frode processuale, falsa testimonianza, violazione della legge n. 117 del 1982 sulle associazioni segrete, nonché denuncia per i reati di diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, simulazione di reato, vilipendio delle forze armate della

liberazione, turbativa di relazione con Governi esteri, violazione della legge n. 205 del 1993 sulla discriminazione razziale, etnica e nazionale, delitto di genocidio, con contestuale richiesta di ricognizione legale di asserite fosse comuni (le cosiddette foibe di Basovizza e Monrupino, presso Trieste, sino ad ora sottratte alle indagini) »;

appare evidente il contenuto calunniatorio dell'esposto;

sembrerebbe di tutta evidenza lo scopo strumentale dell'esponente, il quale tenta di sottrarre all'accertamento giudiziario gli indagati e le nefandezze da questi commesse;

appare intollerabile la spudoratezza dell'esponente, il quale pone in contestazione anche l'esistenza delle fosse comuni delle foibe di Basovizza e Monrupino (dichiarate ambedue monumenti nazionali), dove è noto che i corpi di italiani (fascisti, antifascisti, comunisti, cattolici, liberali, laici, religiosi, donne, bambini) raggiunsero il volume di più di 2500 metri cubi;

l'esponente (del quale non è nota la cittadinanza e, se straniero, non è noto il titolo di legittimazione e le ragioni della sua presenza sul territorio nazionale italiano), rendendosi strumento di un ben preciso disegno politico straniero, palesemente rivolto a mantenere ancora nascoste dopo più di cinquanta anni le stragi ed a proteggere gli assassini, si rivolge, appunto strumentalmente, anche ad autorità straniere, con ciò gravemente interferendo, non soltanto sulla autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma altresì nei confronti della sovranità dello Stato italiano;

il sedicente Parovel, nella sua strumentalizzazione, tenta di coinvolgere, a beneficio dei suoi scopi illeciti, l'Associazione nazionale partigiani italiani, le forze armate della liberazione e tutti quegli onesti combattenti che presero parte attiva alla resistenza nazionale, tentando di confondere con questi — per poterli ancora proteggere — discutibili figure, che nulla

possono avere avuto a che fare con la lotta partigiana, se non, diversamente, infangandone l'azione e la memoria storica;

l'esponente contesta anche quella che è in Italia la libertà di stampa;

lo stesso, il quale si qualifica « giornalista e studioso specializzato », ancora calunniosamente accusa il pubblico ministero, dottor Pititto, di aver rilasciato « pubbliche dichiarazioni violentemente colpevoliste », rendendo anche noti gli « sviluppi delle indagini » o gli « atti processuali »;

il sedicente « giornalista e studioso specializzato » (di che cosa, non è dato conoscere), facendo mostra di conoscere (illecitamente) gli atti processuali, sindaca sorprendentemente anche il lavoro e le valutazioni del pubblico ministero, dottor Pititto, affermando che « l'impianto accusatorio del pubblico ministero è costruito inserendo testimonianze per sentito dire o per supposizione, in una cornice probatoria di falsificazione grossolana e faziosa di eventi storici, ricavata senza verifiche da fonti di mera e notoria propaganda politica di parte che hanno contemporaneamente fornito testimoni e tesi accusatorie »;

in un crescendo inarrestabile, l'esponente non soltanto accusa il pubblico ministero, dottor Pititto, di aver « eluso sistematicamente le pur accessibili, note, autorevoli fonti di informazione e testimonianze contrarie » (però, quali esse siano egli non dice!), ma calunnia esplicitamente anche il procuratore generale e il tribunale del riesame di Roma per quanto da questo motivatamente esposto nell'ordinanza del 4 luglio 1996;

il detto calunniatore, gettando la maschera e palesando il reale scopo del suo esposto, osa attribuire le nefandezze sulle quali indaga il pubblico ministero, dottor Pititto, alle autorità italiane in Istria, Fiume e Dalmazia dal 1943 al 1945, con ciò raggiungendo uno sconcertante miscuglio di tragedia e di farsa;

è noto che il dottor Pititto indaga anche con riguardo a responsabilità impu-

tabili a cittadini italiani che si resero concorrenti negli omicidi, anche di donne e bambini, mentre il sedicente Parovel vorrebbe che « gli uccisi furono nella quasi totalità membri del nazionalismo italiano, del fascismo e/o del collaborazionismo »: come se, a tutto ammettere, uccidere queste persone non costituisse reato di omicidio plurimo e pluriaggravato;

l'esponente si dilunga poi (egli è uno « studioso » ...) in sue personali valutazioni storiche, sociali e politiche circa le popolazioni e i territori italiani al confine orientale, per concludere, infine, con l'accusare il pubblico ministero, dottor Pititto, di « strumentalizzazione » e « speculazione politica » dell'indagine;

al contrario, lo scrupolo del pubblico ministero nelle indagini si è spinto fino al punto di ricercare prove non soltanto presso gli archivi dell'Onu, ma anche presso gli archivi statali di Belgrado e presso gli archivi dell'istituto « A. Gramsci » di Roma;

l'esponente non ha mancato di coinvolgere nelle sue accuse anche imprecisati « forti poteri trasversali » (non mancando l'occasione di coinvolgere anche la solita Loggia P2, che avrebbe promosso, organizzato e « pilotato » il processo, con la ovvia e diretta corresponsabilità del dottor Giuseppe Pititto);

con la necessaria, ma falsa e penosa, dichiarazione di voler tutelare « l'indipendenza della magistratura » italiana, in realtà il detto Parovel cerca di intimidire, calunniandolo, il pubblico ministero, dottor Giuseppe Pititto;

nei confronti degli indagati (che essi siano « anziani » non costituisce esimente dalle responsabilità penali) sono state poste in essere da parte del pubblico ministero, dottor Pititto, tutte le garanzie processuali;

contrariamente a quanto sostiene in modo davvero ridicolo l'esponente, nessuna disponibilità a collaborare nelle indagini vi era e vi è da parte delle « magistrature slovena e croata », e ciò per ben

intuibili ragioni; la necessità di effettuare sopralluoghi nelle località degli « asseriti crimini » è questione che riguarda le esigenze ed il metodo della indagine, unicamente rimessi alla valutazione del pubblico ministero;

le dette « località », peraltro, contrariamente a quanto falsamente afferma il sedicente Parovel, non sono in alcun modo « accessibili » né « direttamente », né (ed ancor meno) « con la mediazione della giustizia slovena e croata »;

l'esponente contesta, addirittura, le valutazioni tecnico-giuridiche di genocidio formulate dal dottor Pititto, mostrandosi così « studioso » anche di cose giuridiche;

rivolgendosi direttamente al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, il sedicente Parovel tenta di subornarlo e di intimidirlo affinché questi non accolga la richiesta del pubblico ministero, dottor Giuseppe Pititto, di rinvio a giudizio dinanzi la corte di assise di Roma dei primi tre indagati sopra indicati;

sempre a scopo intimidatorio e di insabbiamento della indagine, il sedicente Parovel sollecita una « inchiesta urgente » al Consiglio superiore della magistratura (su cosa non viene precisato) —:

quali urgenti provvedimenti ritengano di adottare — previa identificazione e generalizzazione del sedicente Paolo G. Parovel e del non meglio conosciuto avvocato Mocnik — ai fini di ogni necessaria iniziativa a tutela della dignità dello Stato italiano, della indipendenza della magistratura italiana e della serenità del pubblico ministero, dottor Giuseppe Pititto, nello svolgimento del suo gravoso e delicato compito di indagine;

quali provvedimenti ritengano di adottare per prevenire, nei modi consentiti dalla legge, ulteriori aggressioni e insulti nei confronti dello Stato italiano e dei suoi organi e per garantire serenità ed autonomia al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulle richieste del pubblico ministero;

quali misure intendano porre in essere a tutela almeno della memoria e del ricordo delle migliaia di cittadini italiani trucidati da criminali sloveni, croati e di altre nazionalità che ora, uscendo dalle nebbie della storia e dal ricatto politico, cominciano ad essere individuati;

quali iniziative siano state adottate da parte del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, che è funzionalmente competente nei confronti del detto Paolo G. Parovel, autore di così insoliti e gravi reati di calunnia e di diffamazione pluriaggravata in danno di un magistrato della procura della Repubblica di Roma;

se le autorità italiane (Ministro di grazia e giustizia, Ministro degli affari esteri, Consiglio superiore della magistratura, giudice per le indagini preliminari cui si è rivolto il detto Parovel), abbiano, in presenza di un così grave reato di calunnia, trasmesso — come la legge penale impone — l'esposto del Parovel alla competente autorità giudiziaria, per il necessario procedimento penale per il reato di calunnia aggravata a carico del detto Parovel in danno del pubblico ministero, dottor Giuseppe Pititto. (3-00790)

(26 febbraio 1997)

I) Interrogazione:

(Sezione 9 - Vicende del collaboratore di giustizia Massimo Sparti)

FRAGALÀ e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Adriano Sofri dal carcere di Pisa, comparse su quasi tutti i quotidiani italiani, gli interroganti ritengono essenziale riproporre integralmente l'interroga-

zione parlamentare n. 4-16317, presentata durante la XII legislatura e rimasta senza risposta;

in data 23 novembre 1995 il quotidiano *Il Secolo d'Italia*, con un articolo a firma del giornalista Silvio Leoni, ha rivelato la clamorosa notizia che da mesi è in corso una delicatissima indagine da parte della procura di Bologna e, più recentemente, da parte del giudice istruttore Salvini di Milano, riguardo alla perizia medica effettuata il 13 febbraio 1982 dal professor Michelassi di Pisa, per la quale fu diagnosticato a Massimo Sparti, allora detenuto per gravi reati, un tumore alla testa del colon, in conseguenza della quale lo stesso fu scarcerato perché ritenuto in gravissime condizioni di salute;

il medesimo Sparti era stato già visitato diciassette giorni prima, il 27 gennaio 1982, dal professor Ceraudo del centro clinico carcerario di Pisa, che non aveva rinvenuto forme tumorali;

subito dopo la « provvidenziale » perizia del professor Michelassi, lo Sparti, il 24 febbraio 1982, veniva liberato, diventando, una settimana più tardi, il super testimone sul quale si reggeva e si è retto l'impianto accusatorio per la strage del 2 agosto 1980 della stazione di Bologna;

le accuse dello Sparti, pur raccolte a partire dal giorno 11 aprile 1981 sotto la gestione del capitano della Digos Straullu, sono state rese note solo dopo la sua asserita malattia e la sua effettiva scarcerazione;

la corte di assise di appello di Bologna ha denegato l'acquisizione processuale della cartella clinica casellaria dello Sparti, ritenendo tali documenti irrilevanti per valutare l'attendibilità dello stesso che, per altro, risultava essersi contraddetto innumerevoli volte ed essere stato smentito dalla propria moglie e persino dalla collaboratrice familiare;

lo Sparti, dopo la sua scarcerazione e la diagnosi infausta di essere un malato terminale di cancro è, per sua fortuna, vivo

e vegeto, nonché scomparso dalla circolazione proprio a far data dal 24 febbraio 1982 —:

quali iniziative e quali provvedimenti intendano assumere per accertare la linearità e la trasparenza della gestione dello Sparti come collaboratore di giustizia, nonché i modi e le circostanze della sopra descritta perizia medica effettuata dal professor Michelassi e della conseguente scarcerazione del detenuto per gravi motivi di salute, facendo anche riferimento alle re-

centi circostanze di fatto che sono emerse sulle cause delle stragi di Bologna e di Ustica e, cioè, da una parte clamorose responsabilità istituzionali di depistaggi verso la cosiddetta « eversione nera » e, dall'altra, omissioni, omertà e complici silenzi, tutti mirati ad occultare i numerosi indizi emersi fin dal 1980, riguardo alla ideazione e alla attuazione delle due stragi ad opera del terrorismo della Libia del colonnello Gheddafi. (3-00852)

(10 marzo 1997)

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(A.C. n. 3240, sezione 1)

QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera,

considerato che il Governo ha differito il termine del rimpatrio dei clandestini albanesi al 30 novembre 1997;

delibera

di rinviare la discussione del disegno di legge n. 3240 fino a tale data.

n. 1.

Armaroli, Caruso, Cola, Aloï,
Fragalà, Menia, Poli Bortone,
Migliori, Nuccio Carrara,
Franz.

La Camera,

considerato che il Governo ha ritirato l'articolo 38 del disegno di legge n. 3240 e riformulato due commi degli articoli 2 e 7;

considerato che il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale che conferisce l'elettorato attivo e passivo, a livello locale, agli immigrati extracomunitari;

considerato altresì che occorre esaminare in parallelo il disegno di legge n. 3240 ed il citato disegno di legge costituzionale;

delibera

di rinviare la discussione del disegno di legge n. 3240 fino all'esame da parte della I Commissione del disegno di legge costituzionale.

n. 2.

Armaroli, Tatarella, Berselli,
Bocchino, Simeone, Malgieri,
Fragalà, Amoruso, Neri,
Selva, Mazzocchi, Cola, Sava-
rese, Bono, Fragalà, Menia,
Bono.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

**ORDINI DEL GIORNO
DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME
DEGLI ARTICOLI**

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di «disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (a.c. 3240);

evidenziando che il disegno di legge in oggetto rispecchia solo in parte le indicazioni del Consiglio d'Europa contenute nella *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale*, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

considerando che solo i capitoli A e B, della predetta Convenzione sono stati ra-

tificati e posti in esecuzione dal nostro Paese con Legge 8 marzo 1994, n. 203;

rimarcando che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), invece cita il capitolo C — *Diritto di voto alle elezioni locali* — che non è mai stato ratificato dall'Italia la quale si è avvalsa la facoltà di non applicare le disposizioni del suddetto capitolo C (articolo 1 legge 8 marzo 1994, n. 203);

rimarcando che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*) non deve apparire nel Disegno di Legge *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* — A.C. 3240 — in quanto il Parlamento non ha autorizzato il Capo dello Stato a ratificare il Capitolo C;

evidenziando inoltre, che non sopprimere dal Disegno di Legge l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), o modificarlo mantenendo però immutato il suo significato, crea dubbi interpretativi a chi deve usufruire od applicare le disposizioni della legge stessa;

delibera di non passare all'esame dell'articolo 7, comma 4, lettera *d*) in questa o qualsiasi altra sua formulazione in quanto la ratifica del Capitolo C della *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale* non è stata autorizzata dalle Camere, così come stabilito dall'articolo 80 della Costituzione.

N. 1.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che la massiccia immigrazione incontrollata a cui è soggetta l'Ita-

lia sta provocando l'aumento di fatti criminali con conseguente sovraffollamento delle carceri, nonché delle già precarie condizioni igienico sanitarie delle strutture penitenziarie medesime;

preso atto che le garanzie previste dal comma 2 dell'articolo 12 del documento in discussione, riferiti soprattutto al « rispetto della dignità », non sono neppure assicurate ai carcerati italiani;

delibera di non passare all'esame dell'articolo 12, comma 2.

N. 2.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Fontanini, Borghezio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che la massiccia immigrazione non controllata sta riportando nel nostro Paese quelle malattie che dopo una profilassi lunga e impegnativa, sia sul piano economico che umano, erano state da tempo debellate;

preso atto che gli articoli relativi all'assistenza sanitaria per gli stranieri non prevedono sufficienti garanzie sanitarie atte a tutelare il diritto alla salute del cittadino italiano;

delibera di non passare all'esame degli articoli relativi all'assistenza sanitaria agli stranieri.

N. 3.

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.